

Legge di procedura civile federale

del 4 dicembre 1947 (Stato 5 dicembre 2000)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 106 a 114 della Costituzione federale^{1,2}

visto il messaggio del Consiglio federale del 14 marzo 1947,

decreta:

Titolo primo:

Campo di applicazione della legge e competenza

Art. 1

Campo di applicazione

¹ La presente legge regola la procedura nelle cause civili giudicate dal Tribunale federale come giurisdizione unica e indicate nell'articolo 41 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria^{3,4}.

² Essa è completata dalle norme dei titoli primo, nono e decimo della legge federale del 16 dicembre 1943⁵ sull'organizzazione giudiziaria, in quanto non vi derogino le disposizioni seguenti.

Art. 2

Competenza

¹ L'azione può essere promossa al Tribunale federale solo quando, secondo il diritto federale o il diritto cantonale, un tribunale svizzero è competente per territorio.

² La proroga di giurisdizione a favore di un tribunale svizzero non vincola il Tribunale federale, il quale può, d'ufficio, dichiarare l'azione inammissibile. Il Tribunale federale ha però l'obbligo di giudicare la causa quando una parte ha il domicilio, la dimora abituale o una stabile organizzazione in Svizzera ovvero se, giusta la legge federale del 18 di-

RU 1948 421

¹ Queste disposizioni corrispondono agli art. 143-145, 168 cpv. 1 e 188-191 (entrato in vigore che sia il relativo decreto federale dell'8 ottobre 1999 sulla riforma giudiziaria; FF 1999 7454; art. 188-191c) della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

² Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2719 2724; FF 1999 8431 8512).

³ RS 173.110

⁴ Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2719 2724; FF 1999 8431 8512).

⁵ RS 173.110. Ai tit. nono e decimo OG, nel testo del 16 dic. 1943, corrispondono ora i tit. settimo e ottavo, nel testo del 20 dic. 1968.

cembre 1987⁶ sul diritto internazionale privato, all'oggetto litigioso dev'essere applicato il diritto svizzero.⁷

Titolo secondo: Principi generali di procedura

Art. 3

Compito
del giudice

¹ Il giudice esamina d'ufficio l'ammissibilità della petizione e di tutti gli ulteriori atti processuali.

² Il giudice non può pronunciare oltre i limiti delle conclusioni delle parti e deve fondare il suo giudizio solamente su fatti allegati nel corso della procedura. Egli deve tuttavia richiamare l'attenzione delle parti sull'insufficienza delle loro conclusioni e adoperarsi affinché indichino in modo completo i dati e i mezzi di prova necessari all'accertamento del vero stato di fatto. A questo scopo, egli può interpellare le parti personalmente in ogni stadio della causa.

Art. 4

Lingua

¹ Il giudice e le parti devono servirsi di una delle lingue nazionali della Confederazione.

² Ove occorra, il giudice ordina la traduzione.

Art. 5

Giudice
delegato

¹ Un giudice delegato dirige lo scambio degli allegati scritti e prepara la causa per il dibattimento principale.

² Egli stabilisce le garanzie e le anticipazioni per spese processuali e ripetibili che le parti devono fornire giusta gli articoli 150 e 151 della legge federale del 16 dicembre 1943⁸ sull'organizzazione giudiziaria. Egli decide sulle spese giudiziarie quando la lite termina prima del dibattimento principale mediante transazione giudiziale o desistenza e, in quest'ultimo caso, fissa l'ammontare alle ripetibili.

³ Un secondo giudice deve intervenire all'audizione dei testimoni, all'ispezione oculare e all'interrogatorio delle parti.

Art. 6

Sospensione
del processo

¹ Il giudice può disporre che il processo sia sospeso per ragioni di opportunità, in particolar modo quando si deve risolvere un'altra contestazione la cui definizione può influire sulla decisione della causa.

⁶ RS 291

⁷ Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. alla LF del 18 dic. 1987 sul diritto internazionale privato, in vigore dal 1° gen. 1989 (RS 291).

⁸ RS 173.110

² Il processo è sospeso per legge nei casi specialmente previsti, come pure per la morte di una parte.

³ In quest'ultimo caso il giudice può disporre che il processo sia ripreso quando la rinuncia all'eredità non è più possibile o è stata ordinata la liquidazione d'ufficio. I processi urgenti possono essere ripresi anche prima dal rappresentante dell'eredità.

⁴ Se il giudice non ottiene, nè dalla comunione ereditaria nè dalla controparte, le indicazioni necessarie sulla legittimazione degli eredi a continuare il processo, la causa viene stralciata dal ruolo.

Art. 7

Verbale

¹ Il verbale è steso seduta stante. Esso deve contenere le conclusioni delle parti, le disposizioni del giudice, come pure l'essenziale delle allegazioni di fatto che non si trovano nelle memorie delle parti, le risultanze dell'ispezione oculare e dell'interrogatorio delle parti, nonché le deposizioni dei testimoni e dei periti.

² Il segretario legge o dà da leggere le deposizioni alle parti, ai testimoni e ai periti che le hanno fatte, i quali le devono sottoscrivere. Alla fine dell'udienza egli legge alle parti, su loro domanda, il rimanente del verbale, per le eventuali modificazioni; di questa lettura è fatta menzione a verbale.

³ I verbali stenografici saranno accompagnati da trascrizioni certificate conformi dal cancelliere.

Art. 8

Restituzione e
conservazione
degli atti

¹ Terminata la causa, i documenti sono restituiti, contro ricevuta, a chi li ha prodotti.

² L'inserto giudiziario, contenente gli allegati delle parti, le procure dei loro rappresentanti, le ordinanze e le comunicazioni del giudice, i verbali e la sentenza, è depositato in archivio.

Titolo terzo: Termini, notifiche, omissione di atti processuali e restituzione in intero

Art. 9

Termini
e citazioni

Il giudice fissa i termini che non sono previsti dalla legge ed emette le citazioni.

Art. 10

Forma della
notifica

¹ Le comunicazioni giudiziali sono notificate alla parte; se la parte ha un procuratore, esse sono notificate a quest'ultimo. Se una parte è tenuta a comparire personalmente, la citazione deve indicarlo.

² Le ordinanze e le sentenze sono di regola notificate per mezzo della posta, nel modo previsto per gli atti giudiziali; possono essere notificate anche in altro modo, contro ricevuta.

³ Per le notifiche da fare all'estero, si procede secondo i trattati internazionali; in mancanza di questi, la notifica è fatta per il tramite del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

Art. 11

Notifica median-
te pubblicazione

¹ Se l'indirizzo del destinatario è sconosciuto, la notifica si fa mediante pubblicazione. Tuttavia la notifica della petizione mediante pubblicazione avviene solo dopo che l'attore ha eseguito infruttuosamente le indagini che si possono esigere da lui per conoscere l'indirizzo del convenuto.

² La pubblicazione è ammissibile anche nel caso in cui è da presumere che una notifica all'estero non può essere eseguita.

³ La pubblicazione avviene mediante inserzione nel *Foglio federale* e, se il giudice lo ritiene opportuno, anche in altri fogli. Quale giorno della notifica vale quello in cui esce il *Foglio federale*.

Art. 12

Conseguenze
dell'omissione di
atti processuali

¹ Salvo disposizione contraria della legge, l'omissione di un atto processuale ha la sola conseguenza che la causa continua il suo corso senza l'atto omesso.

² Se una parte non compare, l'udienza ha nondimeno luogo. Tuttavia le precedenti allegazioni della parte non comparsa sono tenute in considerazione.

³ Quando, per l'omissione di un atto scritto o per la mancata comparsa di una parte, allegazioni di fatto della controparte sono rimaste incontestate, la prova relativa deve essere ordinata se esistono motivi di dubitare della loro esattezza.

⁴ Alla parte non comparsa è notificata una copia del verbale. Tuttavia questa notifica non è fatta nel caso in cui essa dovesse avvenire mediante la pubblicazione, giusta l'articolo 11.

⁵ Se ambedue le parti non compaiono per il giorno stabilito, il giudice le invita a giustificarsi. Se la loro assenza risulta ingiustificata, egli può stralciare la causa dal ruolo e mettere a carico di ciascuna di esse la metà delle spese.

Art. 13

Restituzione in intero

¹ La restituzione in intero, per inosservanza di un termine o per mancata comparsa, è accordata se l'istante o il suo procuratore fu, senza sua colpa, impedito di agire o di comparire. L'istanza deve essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Trattandosi dell'inosservanza di un termine, l'atto omesso deve essere compiuto entro questi dieci giorni. L'istanza deve rendere plausibile l'impedimento.

² La restituzione in intero è negata se è manifestamente irrilevante per l'esito del processo.

³ Sull'istanza statuisce il giudice delegato, quando questi ha ordinato l'atto omesso, negli altri casi il tribunale.

Titolo quarto:
Parti e partecipazione di terzi al processo

Art. 14

Capacità di stare in giudizio

Una parte può stare in giudizio se ha l'esercizio dei diritti civili.

Art. 15

Intervento

¹ Chi rende verosimile un proprio interesse giuridico a che una lite vertente tra altre persone sia vinta da una parte, può intervenire per assistere quest'ultima. Sull'ammissibilità dell'intervento decide il giudice delegato; se l'intervento è chiesto in sede di dibattimento principale, il tribunale. Entro dieci giorni, la decisione del giudice può essere deferita al tribunale.

² L'intervenuto può proporre, in quanto lo stadio della procedura lo consenta, tutte le azioni e le eccezioni e compiere tutti gli atti giudiziali che non sono in contrasto con quelli della parte che assiste.

³ Tuttavia l'intervenuto può procedere indipendentemente da detta parte se, in virtù del diritto sostanziale, la sentenza avrà effetto direttamente sui suoi rapporti giuridici con la parte avversaria.

⁴ Il giudice deve dare conoscenza delle sue ordinanze anche all'intervenuto; se l'intervenuto procede in modo indipendente, tutte le notifiche devono essere fatte a lui come alla parte che assiste.

Art. 16

Denuncia della lite

¹ Quando una parte denuncia una lite ad un terzo contro il quale reputa avere, se essa soccombe, un'azione in garanzia o in risarcimento di danni, o verso il quale essa ritiene che potrebbe essere chiamata a rispondere dell'esito del processo, questo terzo può, senza dover rendere verosimile il proprio interesse, intervenire per assistere il denunciante.

² Pari diritto spetta anche ai terzi ai quali il chiamato in causa denuncia alla sua volta la lite alle stesse condizioni.

³ Quando la denuncia della lite è notificata dal giudice, essa indica i motivi di siffatta notifica e lo stadio del processo.

Art. 17

Sostituzione
di parte

¹ La sostituzione di parte è ammessa solo col consenso della controparte.

² La parte che si ritira è solidalmente responsabile, con quella che la sostituisce, delle spese giudiziarie fatte fino alla sostituzione.

³ Il cambiamento di persone per successione universale o in virtù di disposizioni legali speciali non costituisce sostituzione di parte.

Art. 18

Rappresentanza
delle parti

¹ Con riserva dell'articolo 29 capoverso 5 della legge federale del 16 dicembre 1943⁹ sull'organizzazione giudiziaria, le parti possono stare in giudizio personalmente o farsi rappresentare da un procuratore.

² Le norme del Codice delle obbligazioni¹⁰, circa i limiti e l'estinzione della facoltà di rappresentanza, regolano anche gli effetti della procura rispetto al tribunale.

³ Gli atti processuali compiuti da un rappresentante non autorizzato e non ratificati dal rappresentato, devono essere annullati d'ufficio. Le spese processuali sono a carico del rappresentante.

Titolo quinto: Scambio degli allegati scritti

Art. 19

Produzione di
mezzi d'azione
e di difesa

¹ Le parti espongono in una sola volta tutte le loro ragioni e pretese, indicando i mezzi di azione e di difesa. È riservato l'articolo 30 capoverso 1.

² La fattispecie e i mezzi di prova possono ancora essere completati nel corso dello scambio ulteriore di allegati, se questo ha luogo, e oralmente nel dibattimento preparatorio fino all'inizio dell'assunzione delle prove. Essi possono essere successivamente completati soltanto nel caso che il ritardo sia scusabile o se possono essere presi in considerazione d'ufficio nuovi dati e mezzi, in conformità dell'articolo 3 capoverso 2 periodo 2. La stessa limitazione vale per la parte che non ha prodotto una memoria entro il termine fissato.

⁹ RS 173.110

¹⁰ RS 220

³ Le spese cagionate dal ritardo sono a carico della parte che era in grado di produrre i nuovi mezzi di prova in tempo utile.

Art. 20

Numero di copie degli atti scritti

¹ Gli atti scritti devono essere presentati in numero di copie sufficienti per il tribunale e ogni controparte. Quando più attori o più convenuti hanno eletto un rappresentante comune, basta per essi una sola copia.

² Se mancano copie o la procura scritta del rappresentante, si procede in conformità dell'articolo 30 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 1943¹¹ sull'organizzazione giudiziaria e, se l'atto è insufficiente nella forma o sconveniente, secondo il capoverso 3.

Art. 21

Litispendenza

¹ La causa è iniziata mediante il deposito della petizione scritta presso il Tribunale federale.

² Il tribunale resta competente anche se i fatti sui quali si fonda la sua competenza sono modificati successivamente. L'alienazione dell'oggetto litigioso o la cessione del diritto in contestazione, in corso di causa, non modifica la legittimazione attiva e passiva.

³ Nel rimanente, la litispendenza non impedisce la modificazione dello stato di fatto esistente al momento del deposito della petizione.

Art. 22

Cause di inammissibilità

La petizione è inammissibile quando l'azione è già pendente o è già stata oggetto di una sentenza passata in giudicato.

Art. 23

Petizione

La petizione deve contenere:

- a. il nome, il domicilio e la designazione esatta delle parti;
- b. le conclusioni dell'attore;
- c. i dati determinanti la competenza del Tribunale federale;
- d. l'esposizione chiara dei fatti idonei a giustificare le conclusioni (art. 19);
- e. l'enunciazione esatta, per ciascun fatto, dei mezzi di prova, con richiamo dei numeri degli annessi (lett. f);
- f. l'elenco numerato degli annessi;
- g. la data e la firma dell'estensore dell'atto.

¹¹ RS 173.110

Art. 24

Cumulo di azioni
1. Oggettivo
2. Soggettivo (liteconsorti)

¹ L'attore che intende esercitare più azioni contro lo stesso convenuto può farle valere in un'unica petizione, se il Tribunale federale è competente per giudicare ogni singola pretesa. Questa condizione non è richiesta per pretese accessorie.

² Più persone possono agire o essere convenute con la stessa petizione:

- a. se esiste tra loro una comunione giuridica in relazione con l'oggetto litigioso o se i loro diritti o le loro obbligazioni derivano da una stessa causa materiale e giuridica. Il giudice può chiamare in causa un terzo che faccia parte della comunione giuridica. Il chiamato in causa diventa parte in lite;
- b. se pretese di eguale natura, che si fondano su di una causa materiale e giuridica essenzialmente dello stesso genere, formano l'oggetto di una lite, semprechè la competenza del Tribunale federale esista per ognuna di esse.

³ Quando lo reputa necessario, il giudice può ordinare d'ufficio, in ogni stadio della procedura, la disgiunzione delle cause.

Art. 25

Azione di accertamento

Per accertare l'esistenza o l'inesistenza di un rapporto di diritto può essere proposta un'azione, quando l'attore ha un interesse giuridico all'accertamento immediato.

Art. 26

Modificazione della petizione

¹ L'attore può modificare le sue conclusioni formulando altre o più ampie pretese, purché siano in relazione con quelle precedenti.

² L'allegazione di fatti nuovi per motivare conclusioni modificate è limitata dall'articolo 19 capoversi 2 e 3.

Art. 27

Ritiro della petizione

¹ L'attore può ritirare la petizione prima che sia notificata al convenuto. Il giudice delegato lo avverte di questa facoltà quando la petizione è inammissibile per vizio di forma.

² Se, entro i venti giorni, la petizione è introdotta di nuovo e il vizio tolto, l'inizio della litispendenza è fatto risalire al giorno del deposito della prima. Lo stesso vale nel caso in cui il tribunale ha dichiarato la petizione inammissibile per vizio di forma.

³ Dopo la notifica, la petizione può essere ritirata soltanto se vi consente il convenuto; in mancanza di questo consenso, il ritiro della petizione vale come desistenza. È riservato l'articolo 73 capoverso 3.

Art. 28Notificazione
della petizione

¹ La petizione è notificata al convenuto fissandogli un termine per la risposta.

² Se il convenuto richiede che siano fornite garanzie per le spese ripetibili, giusta l'articolo 150 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 1943¹² sull'organizzazione giudiziaria, il termine è sospeso. Se la richiesta è respinta o se le garanzie sono state fornite, il giudice fissa un nuovo termine per la risposta.

Art. 29Risposta alla
petizione

La risposta deve contenere:

- a. tutte le eccezioni contro l'ammissibilità della petizione, con la motivazione;
- b. le conclusioni sul merito;
- c. la domanda riconvenzionale (art. 31), se il convenuto la propone;
- d. la risposta ai fatti enunciati nella petizione e l'esposizione chiara dei fatti che motivano le conclusioni (art. 19). La motivazione della domanda riconvenzionale può essere aggiunta alla risposta o presentata separatamente;
- e. l'enunciazione esatta, per ciascun fatto, delle prove e controprove, con richiamo dei numeri dell'elenco degli annessi (lett. f), come pure delle obiezioni alle prove invocate dall'attore;
- f. l'elenco numerato degli annessi;
- g. la data e la firma dell'estensore dell'atto.

Art. 30Limitazione della
risposta

¹ Il giudice delegato può ordinare che la risposta sia limitata alla questione dell'ammissibilità della petizione, se esistono dubbi seri a questo proposito o se il convenuto immediatamente dopo la notifica della petizione fa valere seri motivi al riguardo.

² Se la limitazione risulta in seguito infondata, lo scambio degli allegati scritti è completato.

Art. 31

Domanda riconvenzionale

¹ Il convenuto può proporre una domanda riconvenzionale per le pretese indicate nell'articolo 41 della legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria^{13,14}. La sua pretesa deve avere una connessione giuridica con la domanda principale, oppure le due pretese devono essere compensabili.

² La domanda riconvenzionale rimane pendente anche quando la domanda principale diviene caduca.

Art. 32

Scambio ulteriore di allegati scritti

¹ La risposta è notificata all'attore fissandogli, se è il caso, un termine per rispondere alla domanda riconvenzionale. Sono applicabili, per analogia, gli articoli 28 e 29 lettere *a*, *b* e *d* a *g*.

² Il giudice delegato ordina una replica se appare necessario che l'attore si spieghi per iscritto sulle allegazioni della risposta. Nelle stesse condizioni può essere assegnato un termine al convenuto per presentare una duplica.

Art. 33

Documenti annessi. Designazione dei mezzi di prova

¹ Ciascuna delle parti deve aggiungere al suo allegato, in un inserto numerato progressivamente, i documenti ch'essa produce a titolo di prova e, in caso di riferimento ai registri pubblici, i relativi estratti autenticati. Rimane riservata la dispensa di produzione prevista nell'articolo 53. Se gli annessi sono voluminosi, i punti citati devono essere precisati.

² Quando una parte non possiede documenti dei quali intende valersi, indica il nome e l'indirizzo del detentore. Nello stesso modo sono designati i testimoni notificati.

Titolo sesto: Procedura preparatoria**Art. 34**

Inizio

¹ Terminato lo scambio degli allegati scritti, il giudice delegato apre la procedura preparatoria.

² Quando è stata ordinata una limitazione della risposta secondo l'articolo 30 o una misura siffatta si riveli ormai opportuna, si abbrevia in conformità la procedura preparatoria. L'istruzione può essere limitata ad una sola questione di merito, se la soluzione di questa mette presumibilmente fine alla lite.

¹³ RS 173.110

¹⁴ Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2719 2724; FF 1999 8431 8512).

Dibattimento
preparatorio

Art. 35

¹ Nel dibattimento preparatorio orale il giudice delegato discute con le parti l'oggetto della lite e, se necessario, induce a precisare, rettificare, semplificare o completare le loro allegazioni. Di regola le parti sono convocate personalmente a questo dibattimento.

² Il giudice delegato procede in seguito all'assunzione delle prove.

³ L'assunzione delle prove è rinviata al dibattimento principale quando ragioni particolari esigono che il tribunale prenda direttamente conoscenza dei fatti della causa.

⁴ Il giudice delegato può prescindere dal dibattimento preparatorio orale se le parti vi consentono.

Titolo settimo: Prova

1. Disposizioni generali

Art. 36

Fatti da provare;
confessione

¹ L'assunzione delle prove è ammissibile soltanto per accertare fatti rilevanti e contestati, salvo, per questi ultimi, il caso in cui si deve indagare d'ufficio la situazione di fatto e riservato l'articolo 12 capoverso 3.

² Tenendo conto dell'insieme delle allegazioni d'una parte e del suo contegno nel corso del processo, il giudice decide se, in mancanza di una ammissione formale, un fatto debba essere ritenuto come contestato da essa.

³ Il giudice apprezza liberamente in quale misura la confessione, che è stata revocata o modificata con aggiunte o restrizioni, perde di valore.

⁴ Parimente egli decide in quale misura una confessione stragiudiziale rende superflua la prova.

Art. 37

Scelta dei mezzi
di prova da parte
del giudice

Il giudice non è vincolato dai mezzi di prova offerti dalle parti; egli prende in considerazione soltanto quelli necessari. Il giudice può valersi di mezzi di prova che le parti non hanno offerto.

Art. 38

Assunzione delle
prove in presen-
za delle parti e
visione dei docu-
menti

Le parti hanno il diritto di assistere all'assunzione delle prove e di prendere visione dei documenti prodotti. Quando la salvaguardia di segreti di affari d'una parte o d'un terzo lo esige, il giudice prende conoscenza della prova, escludendo la controparte o ambedue le parti.

Art. 39

Prove da assumere all'estero

Se delle prove devono essere assunte all'estero, vi si procede mediante rogatoria. Nel caso in cui la prova possa essere assunta da un agente diplomatico o consolare svizzero, la richiesta dovrà essere diretta a lui.

Art. 40

Libero apprezzamento delle prove

Il giudice valuta le prove secondo il suo libero convincimento. Egli prende in considerazione il contegno delle parti nel processo, per esempio il rifiuto di ottemperare ad una citazione personale, di rispondere a domande del giudice o di produrre i mezzi di prova richiesti.

Art. 41

Provvedimenti conservativi

Il giudice delegato prende le misure idonee ad assicurare le prove in pericolo di scomparire. Prima del deposito della petizione, questo compito spetta alla giurisdizione cantonale.

2. Mezzi di prova**a. Testimoni****Art. 42**

Diritto di non deporre

¹ Possono rifiutare di deporre:

- a. la persona interrogata su fatti la cui rivelazione esporrebbe a procedimento penale, a grave disonore o a un danno pecuniario immediato se stessa, il suo coniuge, i suoi parenti o affini in linea diretta e in secondo grado della linea collaterale, i suoi genitori adottivi od il suo figlio adottivo;
- b. le persone menzionate nell'articolo 321 numero 1 del Codice penale svizzero¹⁵, se si tratta di fatti che, secondo quest'articolo, concernono il segreto professionale, salvo che l'interessato abbia dato il suo consenso alla rivelazione del segreto.

² Il giudice può dispensare il testimonio dalla rivelazione di altri segreti professionali, come pure di un segreto d'affari quando, anche tenuto conto delle misure precauzionali dell'articolo 38, l'interesse del testimonia a mantenere il segreto supera l'interesse della parte a rivelarlo.

³ Per quanto concerne l'obbligo dei funzionari di deporre su fatti di cui hanno avuto notizia nell'esercizio delle loro funzioni, sono applicabili le disposizioni restrittive del diritto amministrativo federale o cantonale.

¹⁵ RS 311.0

	Art. 43
Citazione	La citazione deve enunciare sommariamente i fatti sui quali il testimonio sarà udito e menzionare il suo diritto ad un'indennità e le conseguenze dell'assenza ingiustificata.
	Art. 44
Mancata comparsa	<p>¹ Il testimonio che si prevale del diritto di non deporre non è liberato dall'obbligo di ottemperare alla citazione, eccetto che questa sia stata formalmente revocata.</p> <p>² Il testimonio non comparso senza sufficiente giustificazione è condannato al pagamento delle spese causate dalla sua assenza. Egli può essere condotto con la forza all'udienza.</p> <p>³ Il testimonio che, citato una seconda volta, non compare senza giustificazione sufficiente o, nonostante la comminatoria di sanzioni penali, rifiuta senza legittimo motivo di deporre è punito con l'arresto sino a dieci giorni o con la multa sino a 300 franchi.</p> <p>⁴ Sul diritto di non deporre e sull'inflizione della pena per disobbedienza decide il giudice delegato; in sede di dibattimento principale, il tribunale.</p>
	Art. 45
Audizione	<p>¹ Ciascun testimonio è esaminato in modo che gli altri testi da sentire non siano presenti. Se le sue dichiarazioni sono in contraddizione con quelle d'altri testimoni, egli può essere messo a confronto con essi.</p> <p>² Al testimonio dev'essere richiamato, quando occorre, il suo diritto di non deporre; egli sarà esortato a dire la verità e ammonito sulle sanzioni che l'articolo 307 del Codice penale svizzero¹⁶ prevede per la falsa testimonianza.</p>
	Art. 46
Diritto d'interrogare	Il testimonio è interrogato dal giudice. Le parti hanno la facoltà di chiedere che il testimonio precisi e completi la sua deposizione; il giudice decide sull'ammissibilità delle domande proposte.
	Art. 47
Audizione per rogatoria	A scanso di spese sproporzionate, l'audizione può essere affidata al giudice cantonale del domicilio del testimonio. Sono applicabili le norme della procedura cantonale.

Art. 48

Indennità

Il testimonio ha diritto al rimborso delle spese necessarie di viaggio. Inoltre può chiedere di essere risarcito per la perdita di guadagno, e cioè totalmente se deve fare assegnamento su di esso; altrimenti, secondo l'equo apprezzamento del giudice.

Art. 49

Informazioni scritte

Il giudice può raccogliere presso autorità e, eccezionalmente, anche presso privati informazioni scritte. Secondo il suo prudente criterio, decide se esse costituiscono prova sufficiente o se abbisognano della conferma mediante deposizione giudiziale.

b. Documenti**Art. 50**

Obbligo di edizione delle parti

¹ Ciascuna parte è obbligata a produrre in giudizio i documenti in suo possesso. Se nega di possedere un documento, può essere invitata, sotto comminatoria di sanzioni penali, secondo l'articolo 64, ad indicare il luogo ove esso si trova.

² Il giudice apprezza, secondo l'articolo 40, l'atteggiamento della parte che rifiuta di produrre un documento o d'indicare ove esso si trova o che intenzionalmente lo fa scomparire o lo rende inutilizzabile.

Art. 51

Obbligo di edizione di terzi

¹ I terzi sono obbligati a produrre in giudizio i documenti in loro possesso. Essi sono dispensati da quest'obbligo se si tratta di documenti relativi a fatti sui quali potrebbero rifiutarsi di deporre come testimoni in virtù dell'articolo 42. Se il rifiuto è fondato solo per singole parti d'un documento che possono essere rese invisibili con l'apposizione di suggelli o in altro modo, l'obbligo di produzione sussiste usando questa cautela.

² Il terzo che contesta di possedere un documento può essere udito come testimone per indicare ove esso si trova.

³ Il giudice applica per analogia l'articolo 44 capoversi 3 e 4 a chi non ottempera all'invito di produrre un documento o rifiuta di produrlo.

⁴ Sono riservate le disposizioni speciali che disciplinano la produzione dei documenti delle amministrazioni pubbliche della Confederazione e dei Cantoni.

- Art. 52**
- Modalità della edizione
- ¹ Il documento dev'essere prodotto in originale oppure in copia autentica o fotografica. Il giudice ha la facoltà di chiedere la produzione dell'originale.
- ² Con l'autorizzazione del giudice, i punti non destinati a far prova possono essere resi invisibili al giudice e alle parti con l'apposizione di suggerelli o in altro modo.

- Art. 53**
- Consultazione sul posto
- I documenti che, per loro natura, non possono essere prodotti in giudizio, o la cui produzione lederebbe gli interessi legittimi di terzi, possono essere consultati dove si trovano.

- Art. 54**
- Contestazione dell'autenticità
- ¹ Se l'autenticità d'un documento è contestata e appare effettivamente dubbia, il giudice ordina le prove necessarie.
- ² Se per la falsificazione d'un documento è in corso un procedimento penale, il giudice può sospendere il processo sino al termine di detto procedimento.

c. Ispezione oculare

- Art. 55**
- Obbligo di prestarsi alla ispezione
- ¹ Le parti hanno l'obbligo di consentire un'ispezione sulla loro persona e sulle cose in loro possesso. Il giudice apprezza, conformemente all'articolo 40, la loro eventuale opposizione.
- ² I terzi hanno l'obbligo di consentire un'ispezione sulle cose in loro possesso, se non sono in diritto di rifiutarsi in virtù dell'articolo 42 applicabile per analogia. Un rifiuto ingiustificato ha per conseguenza le sanzioni previste dall'articolo 44 capoversi 3 e 4. Il giudice può inoltre chiedere l'aiuto della polizia per ottenere l'accesso agli immobili.
- ³ Se la cosa da ispezionare può essere portata al tribunale, essa è prodotta nello stesso modo di un documento.

- Art. 56**
- Modo di procedere
- ¹ Quando occorre, il giudice cita all'ispezione oculare i testimoni ed i periti.
- ² Il giudice, che non stimi necessaria od opportuna la sua personale constatazione del fatto, può ordinare che l'ispezione oculare sia eseguita dal solo perito.

³ Le parti non partecipano all'ispezione se la salvaguardia di un segreto conformemente all'articolo 38 periodo 2 o la natura della visita lo esigono

d. Periti

Art. 57

Compiti

¹ Quando, per chiarire le circostanze di una causa, è necessaria un'indagine che richiede cognizioni speciali, il giudice si fa assistere da uno o più periti, i quali partecipano all'istruttoria della causa nella misura da lui stabilita e danno il proprio parere sulle questioni loro sottoposte.

² Il giudice dà possibilità alle parti di esprimersi sulle questioni sottoposte ai periti e di proporre modificazioni ed aggiunte ad esse.

Art. 58

Nomina

¹ Per i periti valgono gli stessi motivi di ricusazione che per i giudici conformemente agli articoli 22 e 23 della legge federale del 16 dicembre 1943¹⁷ sull'organizzazione giudiziaria.

² Il giudice dà alle parti la possibilità di presentare le loro obiezioni contro le persone che intende nominare quali periti.

Art. 59

Doveri

¹ Il perito deve prestare la sua opera secondo scienza e coscienza e con perfetta imparzialità. Egli è avvertito di questo dovere al momento della sua nomina.

² Il perito che adempie con negligenza il proprio ufficio è punibile con una multa disciplinare conformemente all'articolo 31 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 1943¹⁸ sull'organizzazione giudiziaria.

Art. 60

Referto

¹ Il perito deve presentare il suo referto motivato, o per iscritto, entro un termine da stabilire, o verbalmente, ad una udienza; in questo caso è steso processo verbale. Se sono stati nominati più periti, essi redigono in comune il loro referto, purchè i loro pareri concordino; in caso di divergenza, presentano referti separati. Se il referto risponde ai requisiti necessari, viene trasmesso in copia alle parti. Esse possono proporre la completazione o la dilucidazione o chiedere una nuova perizia.

¹⁷ RS 173.110

¹⁸ RS 173.110

² Il giudice formula oralmente in udienza o per iscritto i quesiti che ritiene necessari a dilucidare o completare il referto. Egli può far capo ad altri periti quando reputa insufficiente il referto. È applicabile l'articolo 58.

Art. 61

Indennità

Il perito ha diritto al rimborso delle sue spese, come pure ad un onorario secondo il libero apprezzamento del giudice.

e. Interrogatorio delle parti

Art. 62

Modo di procedere

¹ Per provare un fatto, il giudice può sottoporre una parte di all'interrogatorio. Se si tratta d'un fatto di cui ambedue le parti possono avere conoscenza, egli interrogherà l'una e l'altra.

² Prima di interrogare le parti, il giudice le esorta a dire la verità e le avverte che potranno essere obbligate a ripetere le loro dichiarazioni sotto comminatoria di pena. L'articolo 46 è applicabile per analogia.

Art. 63

Persone sottoposte all'interrogatorio

¹ La parte che è patrocinata in giudizio dal suo rappresentante legale è interrogata personalmente se è capace di discernimento o se ha constatato essa stessa il fatto; in caso contrario, si udirà il suo rappresentante.

² Se la parte in causa è una persona giuridica, il giudice designa, tra i membri appartenenti agli organi sociali, quello che deve essere interrogato; trattandosi di una società in nome collettivo o in accomandita il giudice designa il socio da interrogare.

³ Nel caso d'una massa fallimentare, il giudice può interrogare come parte tanto l'amministratore, quanto il fallito.

Art. 64

Dichiarazione suppletoria

¹ Se lo reputa opportuno in base al risultato dell'interrogatorio delle parti, il giudice può obbligare una di esse, sotto comminatoria di pena, a ripetere le sue dichiarazioni su fatti determinati.

² Prima di procedere al nuovo interrogatorio, egli deve esortare la parte a dire la verità ed ammonirla sulle sanzioni che l'articolo 306 del Codice penale svizzero¹⁹ prevede per la falsa dichiarazione in giudizio.

Art. 65

- Apprezzamento ¹ Il giudice apprezza liberamente la forza probante delle dichiarazioni delle parti.
- ² Se una parte, benchè citata personalmente, non compare senza sufficiente giustificazione, o se rifiuta di rispondere, il giudice apprezza quest'atteggiamento in conformità dell'articolo 40.

Titolo ottavo: Dibattimento principale**Art. 66**

- Inizio ¹ Le parti sono avvisate della chiusura della procedura preparatoria.
- ² Il presidente della sezione emette le citazioni a comparire davanti al tribunale.
- ³ È applicabile per analogia l'articolo 34 capoverso 2.

Art. 67

- Misure di istruttoria ¹ Il tribunale assume le prove che, in virtù dell'articolo 35 capoverso 3, sono state rinviate al dibattimento principale.
- ² Su domanda presentata entro dieci giorni dalla chiusura della procedura preparatoria, o d'ufficio fino al termine del dibattimento principale, il tribunale può completare le prove assunte dal giudice delegato. Il tribunale può anche assumerle nuovamente, quando esistono particolari motivi, specialmente quando un accertamento diretto appare indicato.
- ³ Il tribunale può, su domanda o d'ufficio, rimandare la causa al giudice delegato affinché ne completi l'istruttoria.

Art. 68

- Arringhe. Sentenza ¹ Se il tribunale reputa che le prove sono complete, dà la parola alle parti per motivare le loro conclusioni e presentare la replica e la duplica.
- ² Se il tribunale procede ulteriormente ad un complemento d'istruttoria, può permettere nuove arringhe.
- ³ Nei limiti del possibile, la deliberazione e la votazione seguiranno subito dopo il dibattimento.

Art. 69

- Spese processuali ¹ Il tribunale statuisce d'ufficio sulle spese processuali giusta gli articoli 153, 153a, 156 e 159 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria^{20,21}

²⁰ **RS 173.110**

²¹ Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 15 feb. 1992 (RU 1992 288; RS 173.110.0 art. 2 cpv. 1 lett. f; FF 1991 II 413).

² Il tribunale decide, secondo il suo apprezzamento, se, in caso di più attori o convenuti, essi sopportano le spese o ne possono chiedere la rifu- sione solidalmente ed in quale misura nei loro rapporti interni, oppure per quote uguali, oppure proporzionalmente al loro interesse nella causa. Statuisce altresì in quale misura l'intervenuto contribuisce alle spese giudiziarie e a quelle dell'avversario della parte ch'esso sostiene o può farsi rifondere da questo le sue proprie spese.

³ Le parti presentano, prima della sentenza, una nota specificata delle loro spese.

Art. 70

Emanazione
della sentenza

¹ La sentenza è pronunciata seduta stante. Conserizienti le parti, può es- sere comunicata loro per iscritto.

² Un esemplare della sentenza coi motivi completi è notificato a ciascu- na parte.

³ Se una parte è assente, le è comunicato immediatamente il dispositivo della sentenza. Non si notifica un esemplare della sentenza coi motivi completi, quando è necessaria la pubblicazione in virtù dell'articolo 11. In questo caso la sentenza viene invece inclusa nell'inserto giudiziario, merizionando la data di questa operazione.

Art. 71

Forza di cosa
giudicata

¹ La sentenza acquista forza di cosa giudicata immediatamente dopo es- sere stata pronunciata.

² La forza di cosa giudicata si estende anche alla decisione sulla esi- stenza o l'inesistenza del credito che è opposto in via d'eccezione alla domanda, fino all'importo col quale la compensazione deve aver luogo.

Titolo nono: Fine del processo senza sentenza

Art. 72

Lite diventata
senza oggetto

Quando una lite diventa senz'oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, il tribunale, udite le parti, ma senz'ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del mo- tivo che termina la lite.

Art. 73

Transazione giu-
diziale
e desistenza

¹ La transazione conclusa tra le parti davanti al giudice o consegnata al giudice per essere registrata a verbale, come pure la desistenza d'una parte, terminano il processo.

² La transazione giudiziale può anche estendersi a punti i quali, benchè estranei al processo, sono litigiosi tra le parti o tra una parte e un terzo, in quanto ciò agevoli la fine del processo.

³ Quando in via d'eccezione il convenuto allega che la pretesa è inesigibile o dipende da una condizione od oppone un vizio di forma, l'attore può ritirare la sua azione riservando d'introdurla di nuovo dopo che la pretesa sarà esigibile, la condizione adempita o il vizio di forma tolto.

⁴ La transazione giudiziale e la desistenza sono esecutive come la sentenza.

Titolo decimo: Esecuzione

Art. 74

Forza esecutiva

¹ La sentenza è immediatamente esecutiva.

² La sentenza, che fa dipendere la condanna di una parte da una condizione o da una controprestazione, è esecutiva quando il Tribunale federale ha accertato che la condizione si è verificata o che la controprestazione è stata fornita. Il tribunale procede a quest'accertamento a domanda dell'avente diritto, dopo aver udito l'obbligato, fatte d'ufficio le indagini necessarie, e senza dibattimento.

Art. 75

Condanna a una prestazione pecuniaria

La sentenza che condanna una parte al pagamento di una somma di denaro o alla prestazione d'una garanzia pecuniaria è eseguita secondo le norme della legge federale dell'11 aprile 1889²² sull'esecuzione e sul fallimento.

Art. 76

Condanna a fare o ad astenersi

¹ La sentenza che condanna dei privati a compiere un atto prevede d'ufficio la comminatoria che, nel caso in cui non ottemperassero all'ingiunzione entro il termine fissato, essi incorrono nelle pene per la disobbedienza, previste dall'articolo 292 del Codice penale svizzero²³. La sentenza che ingiunge ad una parte di astenersi da un atto commina la stessa pena per ogni contravvenzione a questo divieto.

² Il procedimento penale ha luogo a querela dell'avente diritto conformemente agli articoli 28 a 31 del Codice penale svizzero²⁴. È impregiudicato il diritto di ottenere l'esecuzione della sentenza.

²² RS 281.1

²³ RS 311.0

²⁴ RS 311.0

³ Invece di iniziare o proseguire in via forzata l'esecuzione o nel caso in cui l'esecuzione non ha esito, l'avente diritto può richiedere il risarcimento del danno per inadempimento.

Art. 77

Esecuzione effettiva

¹ L'esecuzione delle sentenze spetta al Consiglio federale.

² A richiesta dell'avente diritto, il Consiglio federale prende, per mezzo dell'autorità cantonale o direttamente, tutte le misure occorrenti; può in modo particolare far togliere dalla polizia la cosa da restituire, far compiere da un terzo degli atti che non richiedono l'intervento personale dell'obbligato e sopprimere lo stato di fatto contrario ad un divieto di fare, valendosi all'occorrenza dell'assistenza della polizia, ordinare l'intervento della stessa per costringere l'obbligato a tollerare un atto.

³ L'avente diritto anticipa le spese rese necessarie da siffatte misure; dopo l'esecuzione, il Consiglio federale condanna l'obbligato al rimborso di queste spese.

Art. 78

Dichiarazione di volontà

¹ Quando il convenuto è condannato a fare una dichiarazione di volontà, la sentenza sostituisce la dichiarazione. Se questa dipende da una condizione o da una controprestazione, la sentenza produce effetto quando è intervenuto l'accertamento previsto dall'articolo 74 capoverso 2.

² Quando la dichiarazione di volontà concerne un diritto che dev'essere iscritto nel registro fondiario, il giudice conferisce nella sentenza l'autorizzazione di eseguire l'iscrizione, conformemente agli articoli 18 e 19 del regolamento del 22 febbraio 1910²⁵ per il registro fondiario.

Titolo undecimo: Provvedimenti d'urgenza

Art. 79

Casi

¹ Il giudice può ordinare provvedimenti d'urgenza:

- a. per tutelare il possessore contro ogni atto d'usurpazione o di turbativa e far rientrare una parte in possesso di una cosa indebitamente ritenuta;
- b. per impedire un danno difficilmente riparabile e imminente, in modo particolare il danno derivante dalla mutazione, prima che sia introdotta l'azione o in corso di causa, dello stato di fatto esistente.

² Non possono essere presi provvedimenti d'urgenza per la sicurezza di crediti sottoposti alla legge federale dell'11 aprile 1889²⁶ sull'esecuzione e sul fallimento.

Art. 80

Competenza

¹ Prima dell'introduzione dell'azione, i provvedimenti d'urgenza sono ordinati dal presidente della sezione; iniziata la causa, sono ordinati dal giudice delegato e, al dibattimento principale dal tribunale.

² L'ordinanza relativa ai provvedimenti d'urgenza può essere deferita al tribunale nel termine di dieci giorni. Il ricorso ha effetto sospensivo soltanto se è espressamente conferito.

Art. 81

Domanda

¹ La domanda di provvedimenti d'urgenza dev'essere presentata per iscritto. Nella procedura preparatoria o al dibattimento principale essa può essere fatta oralmente.

² L'istante deve rendere verosimili i fatti idonei a giustificare i provvedimenti d'urgenza.

³ La parte contro la quale i provvedimenti d'urgenza sono diretti deve poter essere intesa. Quando vi è pericolo nella dilazione, il giudice può ordinare misure provvisorie non appena presentata la domanda.

Art. 82

Termine per l'azione e garanzie

¹ Se i provvedimenti d'urgenza sono ordinati prima dell'inizio della causa, può essere assegnato all'istante un termine per proporre l'azione.

² Il giudice deve esigere che l'istante fornisca garanzie se i provvedimenti d'urgenza o le misure provvisorie sono tali da cagionare danno alla parte avversaria.

Art. 83

Esecuzione, modificazione, revoca

¹ I provvedimenti d'urgenza e le misure provvisorie sono eseguiti come sentenze.

² Il giudice può, di moto proprio o a domanda delle parti, riformare una sua decisione quando le circostanze sono mutate.

³ Egli revoca i provvedimenti d'urgenza quando in seguito si rivelano ingiustificati o quando l'istante non ha fatto uso del termine assegnato per proporre azione.

⁴ L'articolo 80 capoverso 2 è applicabile per analogia alle decisioni in materia di modificazione o di annullamento d'un provvedimento d'urgenza.

²⁶ RS 281.1

Art. 84Risarcimento
dei danni

¹ I danni causati dai provvedimenti d'urgenza o dalle misure provvisorie devono essere riparati, se la pretesa per la quale sono stati ordinati non esisteva o non era esigibile.

² Il Tribunale federale è competente a giudicare l'azione per risarcimento di danni.

³ Se l'istante ha fornito una garanzia, essa gli è restituita solo quando è accertato che non sarà proposta un'azione per risarcimento di danni. Nel caso di incertezza, il giudice può assegnare all'interessato un termine per proporre l'azione.

Art. 85Riserva di dispo-
sizioni speciali

Sono riservate le disposizioni speciali d'altre leggi federali in materia di provvedimenti d'urgenza.

Titolo dodicesimo: Disposizioni finali e transitorie**Art. 86**

Revisione

L'articolo 139 della legge federale del 16 dicembre 1943²⁷ sull'organizzazione giudiziaria è abrogato nei limiti in cui concerne la revisione delle sentenze emanate dal Tribunale federale come giurisdizione unica in materia civile.

Art. 87

Attuazione

¹ Il Consiglio federale fissa il giorno in cui la presente legge entra in vigore.

² Da quella data è abrogata la legge di procedura civile federale del 22 novembre 1850²⁸.

³ I processi iniziati sono terminati nelle forme della legge anteriore. Gli articoli 3, 19 e 26 della nuova legge si applicano però per analogia.

Data dell'entrata in vigore: 1° luglio 1948²⁹

²⁷ RS 173.110

²⁸ [RU II 75, III 182 art. 2 n. 10, 28 127 art. 227 cpv. 1 n. 5; CS 3 499 art. 165]

²⁹ DCF del 1° mag. 1948 (RU 1948 439).

